

# ASSOCIAZIONE PIAZZA SAN MARCO

Per Venezia.

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PIAZZA SAN MARCO

### Art. 1 DENOMINAZIONE.

Da un'idea e con l'appoggio dei Rappresentanti delle Attività Economiche dell'Area Marciana è costituita un'Associazione di promozione culturale e sociale particolarmente diretta alla valorizzazione di Piazza San Marco ed Area Marciana tutta in Venezia sotto la denominata "ASSOCIAZIONE PIAZZA SAN MARCO"

### Art. 2 SEDE.

L'Associazione ha sede in Venezia, presso lo Studio Commercialista Nardi Dr. Saverio -Santa Croce 458/A - 30135 Venezia, è apartitica, non ha scopi di lucro né finalità religiose.

### Art. 3 DURATA.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

### Art. 4 SCOPI.

Essa ha lo scopo di:

1. tutelare l'immagine ed il patrimonio storico ambientale della Piazza San Marco e dell'Area Marciana tutta nella città di Venezia;
2. promuovere e organizzare opere ed interventi che possano migliorare l'estetica, l'arredo urbano e la fruizione della Piazza a vantaggio del pubblico e nell'interesse dei soci;
3. promuovere e organizzare appropriate iniziative rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2;
4. tutelare gli interessi morali e imprenditoriali delle attività commerciali e produttive presenti nell'Area Marciana;
5. sensibilizzare gli stessi soci, l'opinione pubblica e le Pubbliche Amministrazioni sulle problematiche e le esigenze connesse alla valorizzazione e la tutela dei valori della Piazza San Marco.

### Art. 5 SOCI.

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche di cittadinanza italiana e straniera, senza distinzione o limitazione alcuna, a condizione che condividano le finalità perseguite dall'Associazione e lo spirito cui essa s'ispira, previa ammissione alla stessa da parte del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci si distinguono in:

1. Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota associativa annua;
3. Sostenitori: sono coloro che, oltre a corrispondere la quota associativa offrono un supporto finanziario e/o collaborativo a titolo di volontariato alle attività dell'Associazione;
4. Onorari: sono coloro che, in considerazione di particolari titoli o meriti, od in considerazione del ruolo istituzionalmente rivestito, sono ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo che ne

delibererà l'ammissione a maggioranza assoluta dei suoi membri e saranno esonerati dalla quota associativa e non avranno diritto di voto. Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare per iscritto domanda d'ammissione diretta al Consiglio Direttivo, contenente il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, ditta o professione e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi, con l'impegno di non costituire altra Associazione, Ente o Società, pubblica o privata, operante con il medesimo nome dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide, a suo insindacabile giudizio, sulle domande con un congruo termine dalla loro presentazione.

#### **Art. 6 ESPULSIONI, SOSPENSIONI, RECESSO.**

Gli Associati sono espulsi o sospesi per i seguenti motivi: quando abbiano violato le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o non si siano attenuti alle deliberazioni degli organi associativi; quando non abbiano provveduto entro il termine fissato, salvo comprovate ragioni giustificative, al pagamento delle quote sociali; quando, in qualunque modo, abbiano agito in contrapposizione ai principi ed allo spirito dell'Associazione o abbiano arrecato pregiudizio anche solo morale all'Associazione. In ragione della gravità della violazione il Consiglio Direttivo potrà decidere inappellabilmente ed a maggioranza assoluta dei suoi membri per la sospensione o per l'espulsione del socio. I soci espulsi per mancata tempestiva corresponsione delle quote associative potranno essere riammessi su domanda diretta al Consiglio Direttivo, previa regolarizzazione della quota già dovuta e pagamento di quella relativa all'anno sociale in corso. Il socio può recedere dall'Associazione previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricezione indirizzata al Presidente nel termine e con gli effetti di cui all'Art. 24 del Codice Civile. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all'Associazione.

#### **Art.7 QUOTE ASSOCIATIVE.**

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale che dovrà essere versata all'atto dell'ammissione per l'anno di riferimento e per i successivi entro il 30 Aprile di ciascun anno. Il rapporto associativo s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno con decorrenza dal primo Gennaio successivo qualora non pervenga comunicazione di recesso con le modalità e nel termine di cui all'Art. 6. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato; ogni altra forma di partecipazione è esclusa. La partecipazione è a titolo personale e non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa che in ogni caso non è rimborsabile. In ogni caso la perdita della qualità di socio non dà titolo a rimborso né alla conservazione di alcun diritto sul patrimonio sociale, mentre obbliga il medesimo agli oneri assunti dall'Associazione precedentemente alla perdita della qualità. L'ammontare della quota associativa è deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo che potrà differenziarla secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.

#### **Art. 8 ORGANI.**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

## **Art. 9 ASSEMBLEA.**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci Fondatori ed effettivi e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti; essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza da uno dei Vice-Presidenti.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla quale siano tenuti e ciascuno di essi, che ne abbia diritto, è portatore di un solo voto e non può rappresentare per delega più di un socio.

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

elegge il Presidente dell'Associazione scelto tra i rappresentanti delle attività economiche presenti nell'Area Marciana nonché i componenti del Consiglio Direttivo, del quale i due terzi dovranno essere scelti tra i rappresentanti delle attività economiche presenti in detta Area; approva le linee generali ed il programma di attività dell'anno solare; elegge, ove necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il suo Presidente; approva i bilanci preventivi e consuntivi su proposta del Consiglio Direttivo; delibera su tutte le materie eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di Febbraio. È convocata mediante lettera almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA:**

delibera sulle modifiche statutarie con il solo voto dei soci rappresentanti delle attività economiche dell'Associazione e la nomina dei liquidatori nonché sulla devoluzione del patrimonio;

L'Assemblea straordinaria si tiene su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci, con domanda rivolta al Presidente dell'Associazione.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti o rappresentati. Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto sull'argomento e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 10 Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente, dei quali due terzi eletti tra i rappresentanti delle attività economiche presenti nell'Area Marciana, e comunque devono rivestire la qualità di soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ad ogni sua nomina o rinnovazione elegge nel proprio seno: un Presidente;

un VicePresidente Vicario tra gli eletti rappresentanti delle attività economiche presenti nell'Area Marciana;

un VicePresidente tra tutti gli altri soci; un

Segretario;

un Tesoriere, al quale è affidata la custodia dei beni sociali.

Qualora nel corso del mandato venisse per qualsiasi ragione a mancare almeno un terzo dei componenti, i rimanenti provvederanno alla reintegrazione del Consiglio Direttivo cooptando nel suo seno coloro che, in base alle preferenze ottenute in sede di elezioni, si collocano nella posizione più prossima fino alla completa reintegrazione del numero dei componenti deliberato

dall'Assemblea, avendo riguardo di rispettare la proporzione di appartenenza alle due categorie di soci come sopra fissata. Nell'impossibilità di reintegrare tale numero il Presidente dovrà al più presto indire l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo al quale vengono chiamati a partecipare. Nelle more delle operazioni di cooptazione e di convocazione dell'Assemblea e di nomina dei nuovi Consiglieri il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente rimarranno in carica nel pieno delle loro funzioni.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha facoltà di nominare terzi procuratori "ad negotia".

Il Consiglio Direttivo può delegare al suo Presidente poteri di decisione e svolgimento di singoli atti o di alcune categorie di atti relativamente alla gestione del patrimonio e al raggiungimento delle finalità associative che non siano riservati all'Assemblea, per legge o Statuto.

Sono, tra le altre, competenze del Consiglio Direttivo:

predisporre i programmi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; approvare direttive che disciplinano la definizione delle attività da svolgere, i criteri e la priorità delle stesse;

curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

deliberare circa l'ammissione, sospensione ed espulsione degli associati; attribuire incarichi e deleghe a propri membri o ad associati che con la loro opera volontaria e gratuita intendano collaborare alle attività associative, nonché a terzi per la gestione dei servizi dell'Associazione e per la realizzazione in genere delle iniziative sociali, determinando eventuali compensi ed il loro ammontare;

stabilire l'ammontare delle quote associative; predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre per la loro approvazione all'Assemblea degli associati.

Qualora le quote associative non siano sufficienti all'espletamento delle manifestazioni ed iniziative di cui all'Art. 4, è facoltà del Consiglio Direttivo indire una sottoscrizione volontaria per il reperimento dei fondi necessari tra i soci e presso sponsor.

Esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dell'ammissione, sospensione, ed espulsione dei soci per le cui deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i membri. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa, con funzione consultiva, il "Past President". Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, potrà chiamare a far parte dell'Associazione con qualifica di "Soci Onorari"

senza diritto di voto le personalità di cui all'Art. 5.

Il Consiglio Direttivo può costituire un COMITATO SCIENTIFICO-CULTURALE al quale delega il compito di elaborare le attività culturali connesse alle iniziative proprie dell'Associazione la cui approvazione è comunque riservata ad esso Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 IL PRESIDENTE.**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, la direzione e la vigilanza dell'Associazione; egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità di ogni attività di spese da lui o dal Consiglio Direttivo autorizzata, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **Art. 12 PATRIMONIO.**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.

Il patrimonio dell'Associazione è quindi costituito da:  
fondo di dotazione istituito alla costituzione dell'Associazione dai soci fondatori; contributi associativi;  
fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio nei periodi precedenti; contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti Pubblici e Privati; ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

#### **Art. 13 RENDICONTO.**

L'esercizio finanziario avrà inizio il 1 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico-finanziario del periodo precedente allegando inoltre il bilancio preventivo per il periodo in corso ed una relazione esplicativa. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati che dovrà avvenire entro il 31 Maggio dell'anno successivo. Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli Associati, né direttamente né indirettamente e devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative dell'Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli Associati.

Il Segretario cura la parte organizzativa dell'Associazione e quindi:  
redige i verbali delle assemblee dei Associati e delle adunanze del Consiglio Direttivo;  
tiene la corrispondenza ed ha cura dei documenti dell'Associazione;  
assiste il Presidente nei processi organizzativi dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede:

alla gestione finanziaria,  
a riscuotere i contributi dell'Associazione rilasciandone ricevuta, a liquidare le pendenze dell'Associazione,  
se autorizzato dal Presidente con mandato d'uscita firmato dallo stesso.

#### **Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea che in sede di nomina ne elegge il Presidente e ne determina gli eventuali emolumenti. Il Collegio è istituito qualora il numero degli Associati con diritto di voto sia superiore a duecento. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il proprio parere in merito al rendiconto consuntivo, nonché procedere alle verifiche periodiche.

#### **Art. 15 DURATA E SCIoglIMENTO.**

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea degli Associati quando venga assunta a maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori, determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo, dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra Associazione che persegue finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.**

Ogni controversia, riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli Associati o tra questi e l'Associazione, sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia. Il Collegio deciderà secondo legge, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

**Art. 17 RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto le parti fanno riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA Con l'Approvazione del presente Statuto, tutti i Soci "Amici di Piazza San Marco" ammessi in forza del precedente Statuto ai sensi dell'art. 11, sono di diritto ammessi tra i Soci Ordinari.